
DOCUMENTI PER LA STORIA DI GRADO

raccolti da

—> GIUSEPPE CAPRIN <—

(continuazione)

VI.

Proclami e Bandi.

Havendo li Clarissimi messer Marco Sanudo per la Serenissima Signoria di Venetia Conte dignissimo et messer Piero Francesco Malipiero per lo Ill.^{mo} et Eccell.^{mo} Consiglio di Dieci della predetta Signoria di Venetia, Provveditor dignissimo de Grado, et suo distretto, inteso come vi sono in questa terra delle persone seditiose, tumultuarie, scandolose, che posposto il timor del Signor Iddio, et il rispetto delle santissime Leggi et istituzioni di questo Serenissimo Dominio, contra la forma dei soliti proclama sopra di ciò disponenti con scandolo et danno del prossimo, et de tutti quelli che cercano la quiete, prosontuosamente, et senza riguardo alcuno, et soli, et accompagnati, sono sì audaci che ardiscono con arme prohibite, et devedate dalle leggi predette, et con altre diverse sorte d'armi offensive, con animo forse di commetter qualche grave, et enorme delitto, di caminar, et vagar in tempo di notte per questa Città, et suo territorio, andando vagando per essa con le dette arme, disturbando con tali inique operationi la publica quiete, et pacifico stato delli habitanti, et cittadini di questo loco. Però desiderando, et volendo le sue Magnificentie Clarissime in virtù del Magistrato, officio et governo loro commesso

dalla predetta Serenissima Signoria proveder a simel sorte d'inconvenienti, et che le persone di questo loco vivino in quiete, et senza offesa di sorte alcuna. Si fa pubblicamente intender, che non sia alcuno sij de che grado, stato, et conditione esser si voglia, che ardisca, et presuma in tempo di notte, cioè da mez' hora di notte in driedo, da poi dato il segno della campana, che sonerà ordinariamente, andar et vagar per questa terra, et territorio, con qual si voglia sorte d'armi, sotto pena di servir per mesi disdotto continui nelle galee de' condannati con i ferri ai piedi, et sotto pena de L. 100 de piccoli, la qual sia dell'accusador, et sarà tenuto volendo secreto, et sia pagata la detta pena pecuniaria delli beni del contrafaciente, se ne saranno, se non delli denari della predetta Serenissima Signoria, et non si potendo haver nelle mani della giustitia, sia bandito per anni cinque de Grado, et territorio, et 15 miglia oltra i confini, et del Dogado, et se caminerà con arme prohibite offendendo, et non offendendo, sia duplicata la pena pecuniaria all'accusador come di sopra, et venendo il contrafaciente nelle mani della giustitia, sia appicato per la golla, sì che muora, con le arme attaccade alli piedi, iusta la somma delle leggi, sopra ciò disponenti, et se fussero trovati dui over tre insieme vagando con ditte armi, s'intendi esser setta, et monopolio, et immediate caschino li delinquenti in pena de L. 400 de piccoli per cadauno da esser data all'accusator come di sopra, et siano sottoposti alla pena di servir per anni cinque nelle galee de' condannati come di sopra, et havendo arme prohibite, et non venendo nelle forze della giustitia, siano banditi da questa terra, et per 15 miglia oltra i confini, dell'alma Città di Venetia et Dogado per anni 25 continui, et rompendo li confini, incorrino nelle pene come di sopra, et habbiano chi quelli, o quello prenderanno L. 500 de piccoli delli beni del delinquente se non delli denari come di sopra, et se un compagno accuserà l'altro, secondo li casi sopradetti oltra che guadagnarà la pena pecuniaria come di sopra, sarà tenuto secreto, et s'intenda esser assolto, et oltra delle pene sopradette incorrino i delinquenti sotto tutte quelle altre pene che sono decchiarite nelle leggi del predetto Serenissimo Dominio, et Eccellentissimo et Ill.^{mo} Consiglio di Dieci in tal materia disponenti.

Die dominico XLJ Julij 1579.

Il sopradetto proclama fu publicato al luogo solito in piazza per Rafael comandador leggendo messer messer Doimo Cancellier della Spectabile comunità di Grado, per la infermità de mi Nicolò Coppo Segretario del Clarissimo Provveditor astante gran parte del popolo.

(Arch. di Stato in Venezia — Provveditori ai Confini, b. 210, c. 2.)

Coppia dell'ordine mandato dalli Clarissimi Signori Provveditori alla Sanità di Venetia.

Il Clarissimo Signor Piero Francesco Malipiero Dignissimo Proveditor di Grado con sue lettere et publicate in Grado il dì 17 settembre 1579 passato et il dì 20 dell'istesso mese a chiara Inteligenza di ogn'uno, Il Tenor del qual ordine seguita etc.

Costi come è stato di sommo dispiacer alli Clarissimi Signori Provedadori alla Sanità di Venetia la nova della peste scoperta nella Città di Genova et altri luochi del Genovese, della Fiandra, del Cragno, della Carintia, et altri luoghi come qui sotto seranno descritti, Costi anche Sue Signorie clarissime hanno giudicato esser bene, ovviare con tutti quei modi et mezzi possibili per conservation del stato di questo serenissimo dominio che la ditta peste se ne stia lontana per gratia de nostro Signore, Il che non si può fare per hora altramente se non con bandire essi luochi et con pena severa prohibire il commercio et praticia loro si come, con le presenti comandano che sia bandito il commercio di Genova et tutto il Genovese, Ferrera apresso Asti, et altri luoghi oltramontani della Fiandra, Hamur, Lieghe, Mastrich et luoghi circunvicini al Campo Catholico, et esso Campo, Lubbaina, Cilla, Novomeste, Petovian, et suoi contorni, Bittigna, Peagna, Farra, Podgoritia, Logatiz, et Glogoviz, luochi nel Cragno, Nel Carso lippa, Appresso i Signori Svizzeri, Genevra il Bernese, In Francia il paese d'Alvernia, Clermonse, Monferar, Villa, Contal, Sabet, Sangeros, Andec, Briodes, Villa Brendes, Lepui, Monester,

Sansclafir, il Ponte del Perugia, Marvegover, Mende, Pradella, Sanfiore, Langogna, Montepazzal, Lavibrae, foiera, largentera, Mansac, lasperone, lavilata, Coneglies les masdes, Andus, Bunel, Marcinel, Meras, la chelve del Vescovo, Viviare, Arbenas, Merancines, lo Monastier, les stables, Alies, Venobr, Riband, La Cornita, Histres, Dandul, il Margies, Bellaguarda, Acquamosta, Santo Maurisio, Santo Ambrosio, tutti i luoghi presso la Città d'Ales, la conegne, labroe e Baiona, Bellotto, Villafrauca e ferrera nel Territorio d'Asti.

Facendo intendere che ciascuna persona, sia di qual grado, stato et condition esser si voglia, che con robbe, mercantie, lettere, con fede et senza, venisse dalli sopradetti luochi suspecti, non ardisca metter piede nè portar, nè mandar alcuna delle soprascritte cose in questa Città, o in alcuna parte di questo Stato, sotto pena della forza, perdita delle robbe et mercantie, essendo sottoposti all'istesse pene quelli che partisero da questa Città, per andar nelli suddetti luochi, et che ritornassero qui, Commandando anchora sotto le medesme pene a tutte le persone costì di questa Città, come d'altra Città de questo Stato et particolarmente a hosti, barcaroli, portineri, et simil persone, che non ricevino, passino, alloggiano, o in qual si voglia modo ricapitano o admettano alcuna persona o cosa come di sopra che venisse dalli soprascritti luochi banditi.

Adì 31 Agosto 1579.

Publicata per Benedetto de Marchiò Comandador dell'Officio a San Marco et Rialto.

Ioannes Civranus Notarius officij.

(Arch. di Stato in Venezia — Provveditori Sopraintendenti alla Camera dei Confini, b. 210. Friuli e Grado, b. 7.)

Nel Nome de Christo Amen, Dovendosi secondo la mente del Serenissimo et Eccellentissimo Ducale Dominio de Venetia, etc. con la forma et regola de Giustitia conforme alle leggi et Santissimi Instituti della preditta Serenissima Signoria, et con l'occhio paterno provvedere, et provvedendo remediare a

molti errori, abusi, pessime et dannose Introduttioni che per il passato sono stati commessi, et che tuttavia si commettono, si dalli Habitanti in questa Città et territorio come da altre persone forestiere et viandanti che vi capitano alla giornata et senza timore alcuno nè del Signor Iddio nè meno della Giustitia, con poca reputatione et obbedienza delli Rappresentanti l'antedetto Serenissimo Dominio in detto loco con molto pregiudicio di questa giuridittione et con scandolo di quelli che quietamente viver desiderano, nè essendo più da comportare simili errori et mensfatti et per troncar la via ad ogni pregiudicio et danno che da simil sorte di persone maligne per l'avenir potessi esser essercitato, et machinato come di sopra. De mandato del Clarissimo signor Pietro Francesco Malipiero per l'antedetta Serenissima Signoria de Venetia, di Grado et suo Distretto Proveditor dignissimo a chiara et manifesta intelligenza di ogniuno si fanno, stridano et pubblicano li infrascritti Proclami da esser inviolabilmente osservati, sotto le pene infrascritte.

Che non sia alcuno et s'intenda sì habitante di questa Città et Territorio, come forestiero, sia di che grado, stato et conditione esser si voglia, che presuma et habbia ardire, nè con redi, nè togne, nè qual si voglia altra sorte d'instrumento di pescar o far pescar nelle acque del fiume et Porto de Lisonzo per quanto si estende la giuridittione di questo Serenissimo Dominio, Intendendo et volendo il detto Clarissimo Signor Proveditore per mantenimento di quella pescaggione, conservatione di esso fiume et porto, dar et affittar quella a persona che vi habbia da continuare nel pescare in esso Fiume et porto sotto pena a quelli che fussero trovati pescare in esso di perder le arti et d'esser abbruggiate le Barche et di pagar lire cinquanta de' piccoli per cadauno et cadauna volta che fussero trovati a pescare la qual pena sia dell'accusator il qual sarà tenuto secreto, Et se fussero più compagni o che il garzon o vero mariner accusasse il Patron o compagno che havessero pescato in detto fiume Et porto guadagnar debbia la detta pena, Et similmente sarà tenuto de' secreto et s'intenda esser assolto et oltre la detta pena pecuniaria siano condannati a vogar in Galia sforzada al remo con i ferri ai

piedi per mesi disdotto continui, Et non venendo nelle forze della giustitia siano banditi da questa Città, Territorio della Città de Venetia et Dogado per anni diece et pagar debbia la pena pecuniaria all'accusador, come di sopra delli suoi beni se ne saranno, se non delli denari della Serenissima Signoria et sotto tutte quelle altre maggior pene che parerà a Sua M. Clarissima.

Che medesimamente non sia alcuno si audace, temerario et prosuntuoso habitante di questa Città et Territorio, o vero da qual si voglia altro loco, che sotto qual si voglia pretesto, via, forma et colore che dir o imaginar si possa, ardisca et presuma di commetter nella giuriditione del Dogado in questo Distretto et Contado di Grado alcun atto pregiudiziale a danno et maleficio de detta giuriditione, con pigliar et tener ad affitto, livello, o vero comprar acque, pescaggioni, Paludi, lidi, prati, et Panthiere et qual si voglia altro loco essistenti nella ditta Giuriditione, da Persone, Comunità, et Rappresentanti alieni, sotto pena a quelli che tenessero et pigliassero detti luoghi come di sopra, et che pagassero recognitione alcuna ad alieni per i detti luoghi di pagar lire tresento de denari de piccoli delli suoi beni se ne saranno, se non delli denari della predetta Serenissima Signoria, la qual pena sia dell'accusator et sarà tenuto secreto, et sotto pena di esser banditi, non potendosi haver nelle forze della Giustitia in perpetuo di tutte Terre et luoghi, Navilij armati et disarmadi del predetto Serenissimo Dominio et gli siano confiscati tutti li loro Beni con taglia de lire cinquecento de piccoli Quelli veramente che fussero presi servir debbano per anni dodeci continui in Galia sforzada al remo con i ferri ai piedi, et medesimamente gli siano confiscati li loro beni.

Che non sia alcuno tanto terriero, come forestiero et sia chi esser si voglia che habbia ardire di trazer o far trazer fuori da questa città et suo Territorio Merci, Biave, Formenti, legumi, Grasse, vittuaglie, et robbe di qual si voglia altra sorte senza espressa licentia del detto Clarissimo Signor Proveditor, in pena di perder esse robe, come di sopra che fussero trovate et de pagar lire cinquanta de piccoli, la mittà delle qual robbe et pena sia dell'Accusador, et l'altra mità ad arbitrio di Sua Magnificenza Clarissima.

Che non sia alcuno habitante in questa Città, et Territorio, et sia l'hosto o qual si voglia altra persona, che ardisca, nè presuma, di receiver, alloggiar et tener in Casa forestieri di sorte alcuna, Et da che loco esser si voglia, che capitassero in questa Città, se prima non sarà data notitia a Sua Magnificenza Clarissima della loro conditione, chi siano, de che luogo et a far che vengano in questo loco et se non haveranno dall'officio un bollettino di poter alloggiare, il qual sempre gli serà fatto gratis, et senza spesa alcuna sotto pena alli contrafacienti del presente ordine se seranno homini de lire cinquanta de piccoli da esser divisa ut supra, Et di star per mesi quattro in preson serrati, Et se saranno donne et che non potessero pagar la pena pecuniaria come di sopra, di star per un giorno alla Berlina, et di esser Bandite per anno uno continuo da questa Città, et Territorio per quindese miglia oltre i Confini.

Che alcuno forestiero, passeggero et viandante, che capita in questa Città et Territorio sia di che qualità esser si voglia non ardisca, nè presuma di portar arme offensive di qual si voglia sorte sotto pena de Lire cinquanta de piccoli da esser divisa come di sopra, Et non potendo pagar la detta pena pecuniaria gli siano dati tratti tre di corda, Et essendo trovati con armi prohibite s'intendino immediate esser incorsi in tutte quelle pene, che sono decchiarite per le leggi et Parti di questo Serenissimo Dominio in tal materia disponenti.

Che non sia alcuno habitante in questa Città Et Terre di che stato et conditione esser si voglia, che ardisca et presuma di portar arme offensive per questa Città sotto pena de Lire cinquanta de piccoli, la mità della qual pena sia dell'acusator, et l'altra mità ad arbitrio della Giustitia et non potendo pagar la detta pena pecuniaria, siano dati a chi contrafarà immediate tratti tre di corda; Possino ben solamente tutti quelli che sono descritti per soldati nelle ordinanze et cerneda di questo loco portar le loro arme ad ogni suo beneplacito purchè non siano prohibite dalle leggi di questo Serenissimo Dominio.

Che non sia alcuno di che Stato et conditione esser si voglia che ardisca et presuma in tempo di notte, cioè da mez'hora in driedo da poi dato il segno della Campana che

sonerà ordinariamente andar vagando per questa Città et Territorio con qual si voglia sorte d'armi sotto pena di servir per mesi disdotto continui nelle Galie de' sforzati con i ferri ai piedi per vogar al remo, Et sotto pena de Lire cinquanta de piccoli, la qual pena pecuniaria sia dell'accusador, et sarà volendo tenuto secreto, Et sia pagata la deta pena delli beni delli contrafacienti se ne saranno, se non delli denari della Serenissima Signoria, Et non si potendo haver nelle mani della Giustitia, sia bandito per anni cinque continui de Grado, Territorio della Città di Venetia et del Dogado, Et per XV miglia oltre i Confini, Et se fusse trovato con arme proibite, offendendo et non offendendo sia duplicata la pena pecuniaria, da esser data all'accusator come di sopra, Et essendo preso il contrafaciente sia appiccato per la golla, si che muora con le arme attaccate alli piedi, giusta la forma delle leggi sopra, di ciò disponenti, Et che fussero trovati dui over tre insieme vagando armati, s'intendi esser setta et Monopolio, et caschino questi tali in pena de Lire 400 de piccoli per cadauno da esser data all'accusator come di sopra, Et servir debbano per anni cinque nelle Galie de' condannati, come di sopra, Et non potendosi haver li detti contrafacienti nelle mani, siano banditi per anni diece da questa terra, territorio, Et da la Città de Venetia et Dogado per 15 miglia oltra i Confini, con taglia de Lire 400 de piccoli a quelli che rompessero i Confini, Et fussero presi, da esser pagata delli beni del contrafaciente se ne saranno, se non delli denari, come di sopra, se veramente saranno trovati con Arme proibite, Et non si potessero haver nelle forze della Giustitia, siano banditi questi tali secondo la forma delle leggi sopraciò disponenti, Et se un Compagno accuserà l'altro, secondo li casi sopradetti, guadagnar debbia la pena pecuniaria, come di sopra, Et s'intenda di più esser assolto Et sarà tenuto secreto.

Die XXV Martij 1580.

Sono stati publicati li soprascritti Proclami per Raphael Marchisan Comandador Leggendo mi Nicolò Coppo Segretario In piazza al luoco solito presente la moltitudine del Popolo Et ascoltante.

(Arch. di Stato in Venezia — Provveditori e Sopraintendenti alla Camera dei Confini, b. 210. Friuli e Grado, b. 7.)

Die Martis XI Novembris 1579.

Iacomo Furlan da Burran.

Piero Puzetta da Grado.

Il Clarissimo Signor P.^{tor} aldite le parti contrascritte cioè piero puzetto da una dimandante esser rifatto del danno patito nelle sue nasse che s'attrovavano al suo cason posto sul lido di Santo Andrea et brusate per esso Iacomo offerendosi star al suo giuramento se le ha abrusate o no et dall'altra al dito sèr Iacomo furlan negante le cose oppostesegli offerendosi di zurar non haver brusato altramente esse nasse, le qual cose udite per sua Signoria Clarissima et dato il zuramento di consentimento della parte soprascritta al predetto Iacomo, quello assolse dalla predetta dimanda, condenando esso piero nelle spese.

Perchè da certo tempo in quà evidentemente s'ha visto il manifestissimo danno fatto nelle marine all'incontro di questa terra, con pericolo se non si provedesse in breve tempo dalla escrescentia delle acque, de Inondar questo loco con maleficio delli Habitanti, da quelli che senza riguardo alcuno hanno tagliato, eradicato et levato via fassine, frasche, spini, sterpi et legni et altro che dalla natura era posto per riparo delle marine soprascrite, sicchè dalle acque grande rittrovate senza riparo sono state talmente consunte che a pena si vede segno di esse, Et hormai il mare comincia a batter nella terra. Però volendo il Clarissimo Signor Piero Francesco Malipiero dignissimo Proveditor in Grado per la Serenissima Signoria de Venetia Etc. al tutto per beneficio di questo Populo proveder a simil disordini si fa ccl tenor del presente publico proclama, intender, che non vi sia persona alcuna, sì terriero come forestiero, nè huomo, nè donna, nè piccoli, nè grandi, figliuoli di famiglia, et di qual Stato, grado, et conditione esser si voglia, che ardiscano per l'avenir d'andar nelle marine sopradette, cominciando dalli monti grandi perfin al Porto di Grado a tagliar, portar via, cavar legne, fassine, frasche, spini et altro che fussero in esse Marine per riparo di esse, nè far qual si voglia altra operatione dannosa sotto pena alli huomini di

servir per mesi 18 nelle Galere de' Condennati per huomini da Remo con i ferri alli piedi, et alle Donne di esser poste alla berlina, Et li padri et madre siano tenute per i figliuoli che non fussero in età, Et quello o quelli che accuseranno siano tenuti secreti, Et conseguir debbano delli Beni delli delinquenti lire cinquanta de piccoli per cadauno et cadauna volta, Et se uno compagno accuserà l'altro s'intenda esser assolto, et conseguir debia la ditta Lire 50. Et sono tutte quelle altre pene ad arbitrio di sua M. Clarissima.

Die XI Novembris 1579.

Fu publicato il soprascritto Proclama, premesso il son della Campana, nel luogo solito sopra la Piazza per Raphael Marchisan Comandador, leggendo mi Nicolò Coppo, secretario del Clarissimo Signor Provveditor presente Et ascoltante gran parte del populo.

(Arch. di Stato in Venezia. Provveditori e Sopraintendenti alla Camera dei Confini, b. 210. Friuli e Grado, b. 7.)

S'hanno dogliuto molti de questi patroni et affittuali che hanno horti, et. possessione sopra questi lidi, che d'alcuni maligni, prosuntuosi, et temerarij non havendo il timor del Signor Dio avanti gli ocohi, come disprezzatori della justitia, et contrafacienti alli proclami del Clarissimo Reggimento di questa terra con danno grandissimo delli detti poveri patroni et affittuali, in tempo di notte, entrando in detti horti, et possessioni commettono diversi danni nelli meloni, frutti, et herbazzi, si che i detti poveri non possono conseguire il godimento delle sue molte fatiche. Però desiderando li Clarissimi messer Marco Sanudo, et messer Piero Francesco Malipiero, Conte et Provveditor dignissimi per la Serenissima Signoria di Venetia, di questa terra, et suo distretto, di proveder a simil dannosi inconvenienti, salvi sempre et resservati tutti li proclami sopra di ciò disponenti altre volte fatti, et contra quelli che vanno vagando in tempo di notte, da poi il son della campana solita, si fa publicamente intender che non sia alcuno, et sij chi esser si voglia, che ardisca et presuma in tempo

di notte da l'Ave Maria in dietro de intrar nelli horti, et possessioni come di sopra per far danni, overo per qual si voglia altra causa, sotto pena, che se dalli patroni, overo affittuali saranno, questi tali, che fussero trovati offesi nella vita, s'intendino esser ben offesi, et li patroni, et affittuali, che offendessero, non s'intendino incorrer in pena alcuna.

Die 2 Augusti 1579.

Ha refferito Raphael commandador del Comun nella piazza della terra di Grado, al loco solito, haver publicato il presente proclama, essendo presente molto populo, leggendo mi Nicolò Coppo Secretario del Clarissimo Proveditor.

(Arch. di Stato in Venezia — Provveditori ai Confini, b. 210, c. 3.)

VII.

Capi del Consiglio dei Dieci.

Lettere di Rettori.

Illustrissimi et Eccellentissimi Signori Collendissimi,

Havendo l'Eccellentissimo Signor Gieneral di Palma stimato che per servitio publico fosse stato bene che fossero levate alcune Barche che si trovavano a San Zuane di Doino luoco Arciducale, per il che sotto li 14 del presente m'invio con sue una barcha Armata comettendomi che per tall'Effetto dovesse instruir et dar ogni aggiunto al Capitanio di quella; Onde stimando necessario non solum l'instructione, ma anco aggiunto feci comandar trenta soldati di queste cernide uno de quali che fu un Zuane Marin detto Grassetto le bastò l'animo in faccia dirmi che non li voleva andar, pur alfin da certi fu spinto ad andarli, ma subito ritornato per sfogar l'ira sua et pessima intentione, fu tanto ardito, temerario et arrogante che gli bastò l'animo comparir in Pallazzo alla mia presenza et dirmi che l'haveva sassinato con tutti li soldati et che non si doveria sassinar a questo muodo, dicendomi che non era vero altrimenti che tenisse l'ordine da Sua Eccellenza di mandarli fuori et che voleva ancor lui veder le litere et che venendo altre occasione non vorrà più andarli se non le farò veder l'ordine di esso Eccellentissimo Signor Gieneral o vero dell'Eccellentissimo Senato. Voleva pur veder di placarlo con destra maniera et mi rispose più volte con non puocca arroganza, che non li poteva comandare che era gentil homo da Grad, ma non contento di ciò che sen andò nella pubblica piazza, spandando fama havermi detto l'animo suo, di maniera che non credeva più havesse havuto ardimento di mandar fuori soldati, Et conoscendo tal offesa non esser fatta in tutto alla mia persona, et esser lui scelerato degno di grave Castigo per Corretione sua et esempio altrui, Et vedendo esser non puocco villipendio

della Giustitia et publica dignità ho risolto far formar un puocco di processo et inviarlo come faccio sotto mie lettere et sigillo a Vostre Eccellenze Illustrissime supplicandole che si degni non volendo espedirlo delegarlo a qual Reggimento parerà alla somma sua prudenza, rimetendomi sempre al prudentissimo Giuditio di Vostre Signorie Illustrissime et Eccellentissime alle quali per fine baccio riverentemente le mani.

Di Grado li 4 febraro 1616.

Marco Marcello Conte.

(Archivio di Stato di Venezia — Capi del Consiglio dei Dieci — Lettere di Rettori, b. 76.)

Illustrissimi et Eccellentissimi Signori Patroni Colendissimi,

Porto vivemente a Vostre Eccellenze Illustrissime insolenze fattemi alla mia casa da un tal Antonio Gobo da Grado, col dir hauna mia Dona dicasa mentre era al balcone putana busarona et altre parole nefande, questa è dona da bene che si confesa et si comunica. Suplico Vostre Eccellenze Illustrissime ha non permeter, che le case de soi rapresentanti siano stra passate, per che qui sono delle persone insolente, che non portano rispetto aniuno, staro aspettando da Vostre Eccellenze Illustrissime la formacion del proseso, et a Vostre Eccellenze Illustrissime vivemente melinchino.

Di Grado li 8 novembre 1645.

Alvise Barbaro Conte

di mia propria mano con giura mento.

(Archivio di Stato in Venezia — Capi del Consiglio dei Dieci — Lettere di Rettori, b. 76.)

Illustrissimi et Eccellentissimi

Signori Capi dell' Eccelso Consiglio di Dieci Signori Colendissimi,

Vertiva li giorni passati certa controversia avanti di me, tra una tal Signora Marcheseta moglie dell' Eccellente Medico di Marano, et Giacomo Marchesan detto Bimbili di questo Loco; seguì sentenza della quale non restò ben sodisfatto detto Bimbili, et oltre l'haver immodestamente parlato in mia presenza

proruppe doppo in improprij e parole sconcie pur avanti il tribunale contro essa donna minacciandola fino di mozzarle la lingua, del che io rissentitomi lo discacciai dalla mia presenza; Ricusò d'obedire a repplicate essecutioni mandateli da detta donna per il suo credito, sempre sparlando contro essa e contro la giustitia minacciando l'officiale e finalmente andò in cancellaria e fece deposito di pocca summa di danaro, che importava la causa e poi si appellò a Palma.

Ritornato questa mattina senza portar spazzo di sentenza seguita in appellatione o lettere o assenso della parte che licentij esso deposito pretese con modo improprio e minaccioso volerlo levare dalla Cancellaria col fondamento solo d'una copia di certo atto appar anotato nella Cancellaria di Palma; Gli fu risposto che quello non bastava per il lievo del deposito, ma che vi vuole o spazzo o lettere di quell'Eccellenza, o assenso della parte, costui alterato proruppe in parole indecenti, et improprie contro il Cancelliere e Coadiutore, minacciando fino di bastonate al Cancelliere per esser fatto della sua Comunità, e non contento di ciò venne anco alla mia presenza e con forma strepitosa e molto arrogante sparlò altamente minacciando fino me et il mio sec. che stupito del suo mal termine gli disse che vadi fuori della sala.

Costui è un pescatore ma fa il mercadante, et è uno di giudici e satrapi di questo luoco, huomo perfido e seditioso, solito per quanto intendo trapazzar tutti e fino li Rettori.

La Giustitia di questo miserabile Reggimento non ha forze ne modo di reprimere la di lui audatia; il suo mal esempio è perniciosissimo e molto pregiudiziale alla Giustitia, al buon governo, et al decoro publico; Lo rappresento humilmente con tutto candore a' prudentissimi riflessi di Vostre Eccellenze per le proprie necessarie deliberationi, che a loro parerano, et a Vostre Eccellenze riverentemente m'inchino.

Grado 27 Settembre 1670.

Marco Muazzo Conte

di man propria con giuramento.

(Archivio di Stato in Venezia — Capi del Consiglio dei Dieci — Lettere di Rettori e di altre Cariche — [Dogado] dall'anno 1505 al 1790 — Gambarare, Grado, b. 76.)

Illustrissimi et Eccellentissimi Signori, Signori Collendissimi.

Hoggi mi son portato per mia devocione alla Beata Vergine da Barbana di questa Giusressdicatione Luocco che il Padre fra daniel da Custenovila guardiano di quela chiesa se ne fu gito dal Convento, et haver venduto molti habiti di quela imagine et trasportato molti argenti et ori della instesa, et Calizi et tra li altri uno bellissimo donato da un Vescovo a quela imagine con mobilia et altra roba de vito et quello più che in porta le chiavi delle Relique non sapendosi che vi sij le stese nel Reliquiario che per tal effetto mi ha parso bene come publico rapresentante di dar parte al Eccellenze loro a fine che col sapientissimo suo parere dij quelli ordinij che stimerà proprij per così Rilevante interesse et al Eccellenze Vostre megli inchino Gratie etc.

Grado li 28 marzo 1672.

Costantin Zorzi C.^{te}

(Archivio di Stato di Venezia — Capi del Consiglio di Dieci — Lettere di Rettori, b. 76.)

Illustrissimi et Eccellentissimi

Signori Cappi dell' Eccelso Consiglio di Dieci.

In adempimento di quel debito, a che sono tenuto come Rappresentante di Sua Serenità per il buon Governo di questi sudditi, dò parte a Vostre Eccellenze come li 12 del caduto ultimamente verso le due hore di notte fu assalito Antonio Fasiola, mentre era andato giù di questo Palazzo da Prè Andrea Salla, e Prè Giacomo Soletti, con armi si che restò il Fasiola ferito, e maltrattato dai stessi, quali per esser Sacerdoti, non havendo io proceduto contro essi, e acciò che il delitto loro non vadi impunito, mi pare portarne all' Eccellenze Vostre la notitia, acciò con la loro somma prudenza possino prendere quelle deliberationi che stimaranno proprie per Giustizia.

Gratie etc.

Grado, 15 Marzo 1673.

Piero Loredan Conte
con giuramento.

(Archivio di Stato in Venezia — Capi del Consiglio di Dieci — Lettere di Rettori, b. 76.)

Illustrissimi ed Eccellentissimi Signori, Signori Colendissimi,

Poi che mi veggio sottoposto ad un grandissimo incomodo per esser questo publico Palazzo privo di Chiesola, solita in ogni habitation de Rettori, che mi conviene, massime ne' giorni festivi rimaner senza la Santa Messa per cagion de' sinistri tempi e per la lontananza di cadauna Chiesa da questo Palazzo. Risolvo per ciò con oggetto di stabilir per l'avenire con necessario comodo, che concerne in sieme il decoro di questa Rappresentanza supplicar humilmente l'Eccellenze Vostre a permettermi di poter applicar da qui innanzi le condanne pecuniarie all'erretion suddetta per la summa di ducati 150 giusta alla spesa che considerar potei andarvi ristretto alle pure necessarie cose, trovando modo io intanto perchè siegua subito l'effettuation dell'opra, mentre con gl'incontri venturi di dette condanne si andaran supplendo a questa precedente spesa, salvi per altro sempre li aggiunti soliti. Con mira solo di non far incorrer il Pubblico in detta spesa; porgo queste mie riverentissime istanze all'Eccellenze Vostre, attendendo coll'inchinarmele divotamente si giusta grazia. etc.

Grado a' 12 Dicembre 1679.

Giovanni Battista Corner Conte.

(Archivio di Stato in Venezia — Capi del Consiglio dei Dieci — Lettere di Rettori, b. 76.)

VIII.

Privilegi e livelli.

(Bibl. Marciana, It. Cl. II, Codice 39, pag. 19, Statuta Caprularum, ecc. — Alberto Zentani — Copia tratta da una parte del 1534, 23 Febbraio. In coll. del Sal, nel lib. 5 delle Parti, di carte 35, t. 7.)

Sia etiam preso, et imposto alli SS. al Sal, che per oviar alli contrabbandi de sali che si comettono per quelli di Caorle e Grado quali vanno a Piran, et a Capo d'Istria a comprar sal giusta li loro privilegi, e dicono volerlo per suo uso, et lo conducono in Trevisana, et altrove a danno de nostri datji, si habbino a limitar dalli detti proveditori quella quantità de Sali farà bisogno alli detti la qual però possano levar e tuor in Piran giusta li suoi privilegi, ma debbano tuor detto sal spettante all' officio del Sal per quel pretio che correrà per terra, quando lo comprarono, et li detti sali li sijno datti per li ministri del sal de li, et di quello ne debbi tener conto particolare e distinto, nè possino de extero quel de Caorle e Grado comprar altri sali ad alcuno di Caorle, e Grado si intendi esser incorso in pena di contrabando, et a tutte le parti dichiarite nella parte dell' Ecc.m Consiglio di Dieci del 1502 — che parla de contrabandi del sal.

Alvise Memo Prov. al Sal.

Ill.mi Officij Salij
Hieromini Zalipera not pub.

(Bibl. Marc., It. Cl. II, Cod. 39, pag. 27, Statuta-Priv. Decreti ecc. [manoscritti] 1626, 29 Settembre in Pregadi.)

Che essendo concesso per antichi privilegi alli Fedelissimi e poveri Gradesani, Caurlesi, et Maranesi poter senza paga-

mento alcuno di Datio vender in ogni luogo il loro pesce si fresco come salato et essendo hora molestati dal Datiaro del Transitio del pesce sia preso.

Che sia loro levata ogni molestia, e confermando i suoi privilegi a quali in ogni maniera non sii derogato possino liberamente, e senza pagamento di Datio vender il pesce fresco e salato ne luoghi da loro privilegi dichiariti. Non potendo da chi si voglia esser posto impedimento alcuno, et come si è inteso dalle risposte delli Proveditori alle Rason vecchie.

Horatio Tomasi

Nod. Du. Statuta-Privileggia, Decreta et Munera una cum Judicijis Securis ad favorem Communitatjis Caprularum.

(Archivio di Stato di Venezia. Senato Mar. — Filza n. 254. — 1626, 29 Settembre, in Pregadi.)

Che essendo concesso per antichi privilegi alli fedelissimi et poveri Gradesani, Caurlesi et Maranesi di poter senza pagamento alcuno di Datio vender in ogni luogo il loro pesce si fresco, come salato, et essendo hora molestati dal Datiaro del transitio del pesce, sia preso che sia loro levata ogni molestia, et confermando i suoi privilegi a' quali in alcuna maniera non sia derogato, possino liberamente et senza pagamento di Datio vender il pesce fresco et salato ne' luochi da loro privilegi dichiarati; non potendo da chi si voglia esser posto impedimento alcuno, et come si è inteso dalle risposte delli Proveditori alle Rason Vecchie.

De Si. 125
De No 21
Non sinceri . . 42.

Alvise Querini Sec.

Francesco Foscari per la Grazia di Dio Doge di Venezia di perpetua memoria della cosa, avendo la Fedele Comunità nostra di Grado per lunghissimi tempi in adietro posseduto, ed osuffruttuando alcune acque Comunali, Paludi, e Pesche nelli confini di Grado, nelli quali, que' nostri fedelli suditti di Grado sono soliti pescare, per le quali acque quantunque quantunque sono si ritrovi chi avessero essi pagato alcun affitto, o ricognizione tuttavia chiaramente, ed indubitatamente si conosce, che le dete acque, e Perche a noi è al nostro dominio ed alla Giurisdizione del Ducato nostro liberamente appartengono onde, gli ufficiali nostri Pubblici, e di nostra Commissione, volendo provvedere tanto alla conservazione della Giurisdizione del nostro Dominio, quanto all'utilità, e comodo delli nostri fedeli di Grado, avuta prima considerazione sopra luogo coll'istessa Comunità, e suditi nostri di Grado, divenero all'infrascritta componente concordamente, cioè:

che la stessa Comunità di Grado per l'avvenire, e perpetuamente abbia a dare, e pagare in ogni anno al Dominio nostro, o alli stessi nostri ufficiali del Piovego per nome nostro per ricognizione delle stesse acque canali, Paludi, e Pesche Lire 9, de' piccoli a titolo, e nome di Livello perpetuo; coschè li stessi Fedeli nostri di Grado in quele acque in perpetuo liberamente, ed espediatamente Pescar possono rimessa qualunque contraddizione, ed impedimento, e che non vi sia veruna persona fuori di quelli di Grado nelle stesse acque della Giurisdizione di Grado fra gli confini suoi cioè: *della punta del fiume Tagliamento fino al Porto di S. Giovanni della Tuba, tanto entro nei Paludi, quanto sopra il Lido, che è il confine della stessa terra di Grado pescar non possi senza che non vi concori la volontà, ed assenso della detta Comunità.*

Noi volendo poichè la sopra detta composizione, promessa, e concessione Livellaria, siccome li nostri ufficiali del Piovego per nome nostro hanno con essi Gradensi stabilito, abbia esecuzione ed in perpetuo sia osservata la stessa col nostro consiglio dei Pregadi, approviamo, e laudiamo, ed in perpetuo confermiamo con tutti li patti, condizioni, ed obbligazioni sopra dette, col tenore di evidenza dichiarazione, e

forza della presente nostra abbiamo comandato, che fossero rilasciate le presenti lettere con bolla nostra di piombo pendente al manico.

Data dal nostro Ducal Palazzo nel giorno XV del mese Dicembre (Xbre) Jndiz.: 32.a 1409.

Fir.to: Francesco della Longa, Segretario.

Grado, 26 Febbraio 1805.

Tratta dal Libro Privilegi della Comunità di Grado per me Stefano Zaccaria assistente all' ufficio della Comunità.

Per copia conforme.

D. 82.

Nobile Cons. Distr.

Dietro la venerata atergazione dd. 24 Aprile di q.to Nobile Cons. il Sottoscritto si da dovere di riprodurre in Carta di Bollo competente il Documento, occluso nella medesima rimostrazione, onde venghi una volta questa comune mantenuta nel suo pacifico possesso della collina del Porto Buso.

Dalla Podestaria Comunale di Grado li 8 Maggio 1819.

Il Nunzio al Doge.

Serenissimo Principe, Illustrissima Signoria,

Sa bene la sua fidelissima Comunità della Città de Grado, primo et antiquissimo Patrimonio di questo Serenissimo Dominio, quanto che in ogni tempo et in ogni suo bisogno sij stata dalla benignità della gratia sua favorita et agiutata; Et per ciò confidatasi più che mai Ha mandato me Andrea Bozzato suo Nontio et fidelissimo servitor della Serenità Vostra a suoi piedi per humilmente et con quella riverenza che si conviene a nome di quei suoi fidelissimi supplicare che essendosi rotta la sua Campana di peso de Libre 1100 nel Campanile di quella Chiesa, la quale serviva per li divini officij et per ogni altro bisogno pubblico et occorrente alla giornata in quel luoco, si per le guardie notturne in tempo di sospetto, come d'altre occorrenze et resa però al tutto inutile in modo che non si possono più servire; La Serenità Vostra havuto rispetto all'urgentissimo bisogno et alla molta povertà et mendicità loro si voglia degnare di fargline dar una di quelle che sono nel suo Arsenalè uguale di peso et di bontà, accioche secondo li occorrenti accidenti possi esser udito il suono da essi fidelissimi che si trovano fuori tutta la settimana in tutto il tempo dell'anno per quei contorni a pescare, come sa la Serenità Vostra obligandosi loro a mandarle de qui essa Campana rotta da servirsene di quel metallo, come meglio le piacerà. Et sperando di ottenere questa gratia dalla sua pietà et clementia, che con larga mano non cessa giammai di mostrarsi liberale a' suoi sudditi, humilmente si raccomandano pregando sempre il Signor Dio per la conservatione et grandezza del suo Serenissimo Stato.

(Archivio di Stato in Venezia. Provveditori, Soprintendenti alla Camera dei Confini. b. N. 204.)

Affari militari.

Serenissimo Principe, Signor mio Collendissimo,

Havendo la Serenità Vostra con il suo Eccellentissimo Collegio imposto a me fidelissimo et devotissimo servo suo Agostin Clusone Colonnello et Capitano dell'Artigliaria che con ogni prestezza dovesse condurmi a Grado affine di riconoscere con diligenza il sito del loco et altro che mi paresse necessario per potersi rificare da Vostra Serenità nelli medesimi luoghi ove erano prima le Pantere et Casoni de i fedelissimi sudditi suoi di Grado, ruinati violentemente et con Gente armata da Imperiali.

Dico alla Serenità Vostra essermi conferito al detto Loco di Grado et havere diligentemente veduto et considerato il Loco della Ponta di Lisonzo, ove erano le Pantere soprannominate et tutti quei siti, d'attorno, Il qual loco della Ponta di Lisonzo sopradetto ritrovo tale che non vi si possono far nè fortini, nè riparo di sorte alcuna per salvatione et mantenimento di dette Pantere, quando si volessero rifare, sì perchè il tramito del loco della detta ponta di Lisonzo è molto grande et largo che traversa più di due miglia et mezzo et sì perchè li Presidij Imperiali sono tanto vicini, che qual hora che vi si facesse alcun fortino con gente armata dentro per diffendere il loco, essi con gran prestezza et in un subito potriano venire senz'essere offesi et abbruciare intorno al fortino quante Pantere vi fossero perciò che volendo i nostri uscire facilmente gli taglieriano tutti a pezzi, potendo con facilità et con ogni prestezza condurre da i lor presidij che sono vicinissimi, siccome ho detto tre et quatro mille huomeni a danni suoi et quanta Artigliaria lor paresse o sia per terra o sia per acqua giù per lo detto fiume di Lisonzo, servendosi per questo effetto di barche da Trieste loco suo quivi vicino, per non havervene a proposito nè in Fiumisello, nè in Gradisca, ove non tengono se non barchette picciole da poter tragettar il fiume, oltre che non vi sono Acque dolci, nè nel Loco per mezo dove sono

state bruciate et ruinate le Pantere ne di là due miglia in sù verso la Villa di Fiumisello d'essi Imperiali, dove costeria cara l'andarla a tor, et però giudico ogni cosa che vi si facesse saria vanna.

Ma per riverentemente dire l'opinion mia, et quello ch'io sento in questa materia alla Serenità Vostra, volendo fuggir ogni occasione possibile di movimento maggiore et eleggere il minor male si come son certo, et così mi persuado essere intentione, et voler di Vostra Celsitudine; Io direi et riverentemente raccordo a Vostra Sublimità ch'el meglio che si possi fare in questo negotio per la conservattione delle Giurisdittioni sue, è che questi della Terra di Grado, come da se et motu proprio ogni volta che ritrovassero Bestiammi di quelli della Villa di Fiumisello et altri d'altre Ville d'Imperiali circovicine pascolar dentro dei Confini di Vostra Serenità gli ammazzassero tutti essendo che erano soliti far pascolar i suoi Bestiammi et in grandissimo numero dentro dei confini et nella giurisdittione di Vostra Serenità. Comportandoglielo questi di Grado per loro mera urbanità et per ben vicinare non servendosene essi altramente di detti pascoli. La qual cosa torneria di gran danno et infinita incommodità a' detti sudditi Imperiali, Non havendo da potersi servire di Pascoli altrove, et forse causaria questa cosa, che 'l Capitano di Gradisca, vedendo per ciò il danno espresso infinito de' suoi, et sentendo de lor lamentationi rivoceria le sue Cride, et lasciarla far di novo le Pantere, cercando di esser buon vicino, come si conviene, torrandogli meglio a conto; quando non havesse però havuta tale commissione da Sua Maestà Cesarea. Nè si potrebbe dire nè imputar a quegli di Grado ch'è facessero Insulto nè ingiuria ad alcuno, ammazzando a Imperiali le sue Bestie sul suo, et così cercando rettamente vendicarsi de' suoi danni, che sono Infiniti et conservar le lor giurisdittioni, Il che parendo alla Serenità Vostra che si facesse, bisognaria mandarli fino a cento arme d'hasta, oltre quelle che vi sono, che sono da 40 perchè Grado può far huomini da fatti circa 250 ma non bisogna mandar picche perchè non le sanno addoperare, ne altro saprei che meglio ricordare alla Ser.^{ta} V. volendo conservar le sue

Giurisdittioni et fuggir occasione di maggior scandolj, In buona gratia della quale riverentemente mi raccomando.

Data in Vinetia a. XIII di sett. MDLXII.

Di V. Ser.^{ta} perpetuo servitore

Agostin Clusone
Coll.^o et Cap.^o dell'Artigliaria.

(Archivio di Stato in Venezia. Provveditori e Soprintendenti alla Camera dei Confini, b. 207. Friuli e Grado, b. 4.)

Serenissimo Principe
et Eccellentissimo Signor Sempre Collendissimo.

Hoggi ho fatto dar principio ad essercitar gli huomini di Grado descritti nella Compagnia delle Cernede del Strenuo Capitano Thadeo Lardi, dove che li ho visti molto pronti et volenterosi di esser administrati et perchè molti si dovevano che erano stati descritti nel Ruolo persone inutili et doppij contra le leggi et ordini dell'Eccellentissimo Senato quali dispongono che non si debbano ellegger se non de anni 18 fino alli 45 ho fatto far la revision di esso Ruolo et in vero ho trovato esser così qual con la presentia del detto Capitano Thadeo ho fatto reconciare con remetter et cassar quelli che indicavo non esser atti a portar arma et sono in numero 225. Non restarò di ricordar a Vostra Serenità havendomi così supplicato tutta Compagnia di esse Cernede che dovesse scriverli che per sua benignità la dovesse mandar li Morioni et Archibugi che li parerà esser convenevoli a tal esercizio, si come scrissi per altre mie a Vostra serenità non havendo possuto immaginarmi di trovar strada che essi comprassero dette armi, stante la loro imensa povertà et miseria, ma quanto alle spade et pugnali in questo giorno di essa administratione tutti alegamente sono comparsi con dette armi, soggiogendomi queste parole ditte da loro: " Signor ne rinchrense a non haver modo di poter comprar archibuso et morione per far conoscer totalmente la fideltà che habiamo verso il nostro Principe Serenissimo, ma in quanto habiamo possuto non semo restati di comprar spada et pugnale se ben con grandissimo nostro sudore. "

Altro di questo per quanto io posso non voglio mancar per conservation delle sue Iurisdiction tanto disturbate ingiustamente da questi Arciducali con il consenso del Capitanio di Gradisca di dar notitia a Vostra Serenità quel che alla giornata ocore, si come per altre mie di 10 del presente li notificai il pascolar delli animali in grandissima quantità sopra Lisonzo con il qual modo cercano tuttavia di semar le ragion della Iurisdictione del suo Dogado, nella qual mia lettera ho ricercato quel buon ordine che paresse a Vostra Serenità acciò che questi usurpatori cessassero di commetter tal innovattioni altramente continuarano si come fano di ampliar li suoi paesi con grandissimo danno delli suoi confini. Per me non ho voluto proceder più oltra si come haveria potuto, ma ho voluto al tutto dinotar a Vostra Sublimità acciò che con suo sapientissimo Iuditio dia gli ordini che in ciò li parerà necessario, il che da me riverentemente serà esequito. Et cum gratia etc.

Gradi die 22 aprilis 1579.

De mandato di Vostra Serenità

Marco Sanuto Conte.

Di fuori: Serenissimo Principi et Ex.^{mo} Domino Dom.^o Nicolas de Ponte Inclito Duci Venetiarum et D.^o semper Collendissimo.

(Arch. di Stato in Venezia. Provveditori e Soprintendenti alla Camera dei Confini, b. 204.)

Serenissimo Principe,

Ritrovandomi per comissione delli Illustrissimi et Eccellentissimi Signori Capi dell'Eccelso Consiglio di Dieci Provveditor in questo suo loco di Grado ho voluto in tutte quelle cose che mi sono parse necessarie essercitar il carico a me commesso et Conforme alla mente sua: Et però desiderando di veder la qualità et quantità delli descritti in queste ordinanze sotto la disciplina del strenuo Capitanio Tadeo Lardi instituite nel tempo del Magnifico messer Hieronimo da Mulla già Conte in questo suo loco: Havendo publicamente fatto intender che comparessero all'ordine sopra le Piazze, in loco dove da me potessero esser veduti con il detto Capitanio Sargente Alfiero

Tamburo et altri officiali i quali descritti comparssero solamente alcuni con spada et pugnall et altri senza qual si voglia altra sorte d'Armi, et veduto questo disordine immediate ordinai che quanto prima si dovessero almeno proveder di esse armi: Che quanto poi alli Morioni, Arcobusi et Fiasche haveria scritto a Vostra Serenità, che gli fussero mandati secondo la intentione datagli da questo Magnifico Signor Conte che non pagheriano esse Armi, havendole dato notitia della impossibilità loro per sue lettere, L'esser delli detti descritti è tale che ancor che detta Institutione, come cosa nova l'infastidisca non di meno facilmente con l'uso mediante la diligenza del detto Capitano potranno accommodandosi all'esser disciplinati riuscire per il servitio publico. Ho voluto veder li detti homini a uno per uno aggiungendone di novo alquanti, Et come si osserva far descriver i segni loro, acciochè siano conosciuti per il nome, et per il segno: Et perchè restando con questa Imperfettione senza quelle armi, che se gli conviene come di sopra, detta Institutione saria al tutto inutile, la Serenità Vostra sarà contenta quanto prima far che siano mandate le soprascritte Armi per uso, et guarnimento de 250 fanti, insieme con la polvere che sarà giudicata bastevole per poterli essercitare et apresso con quell'ordine che li parerà convenirsi nel dispensar di esse Armi acciochè siano conservate: Sono comparsi da me questo Patron della Barca Armada et suoi homini, et m'hanno detto esser finite le loro paghe havute fino alli 5 del corr.°

Però piacerà alla Serenità Vostra far commetter che gli siano mandate le sue paghe, insieme con il suo biscotto che ne hanno per pochi giorni, accioche si possino mantenere et essercitar il carico loro: Et alla Serenità Vostra in sua bona gratia humilmente mi raccomando.

Grado il di 26 maggio 1579.

Di Vostra Serenità Servitor

Piero Francesco Malipiero Proveditor.

Di fuori: Ser.^{mo} Principi et Ex.^{mo} D. D. Nicolao de Ponte Inclito Ducì Venetiarum etc. D. semper Colendissimo.

(Arch. di Stato in Venezia. Provveditori e Soprintendenti alla Camera dei Confini, b. 204.)

Illu.^{mo} ed Eccmd.^o Sig.^r Luog.^{te}

La fedelissima e miserabile abbatuta Comunità di Grado si pregiò di offerire, e pressare in tutti li tempi ogni possibile servizio alla Sovranità dell' Adorato Suo Principe, e fu dalla pubblica carità riguardata mai sempre con occhio di compatimento, qual si conviene alla povertà di quel paese, et alla sua sfortunata costituzione.

Istituite, e destinate le Ordinanze di detta Comunità per la sola difesa di que' confini, come lo comprova l'annesso decreto dell'Eccmd.^o Senato 28 dicembre 1607 furono bensì commesse ne' posteriori tempi alcune Leve delle cernide di quelle centurie, ma non si trova esempio, che siano mai state verificate.

Vivevano quegli' abitanti in fede, che nelle recenti imboscizioni delle cernide per pub.^o servizio non fessero abbracciate le di lei Centurie, quando improvvisamente giunto in quella Città scortato da rispettabili commissioni di V. E. il Sig. Tenente Casoto per eseguire la leva di dieci di quegli' individui, compresero, che in questa circostanza non sono stati resi presenti a pubblici clementissimi riflessi, ne passati esempi, ne la primitiva istituzione di quelle Ordinanze a sola difesa di quei confini ricordata, e qualificata col sucitato Sovrano decreto de di 28 Dicembre 1607.

L'improvvisa inaspettata comparsa del mentovato ufficiale a quella parte trovò spopolata conforme il solito la città di tutti gli abitanti più robusti et operosi, condannati dalla miseria di quella infelice località ad esercitarsi e giorno e notte nelle pesche, et in altri mercenari serviggi per procacciare a prezzo de' sudori e di gravose fatiche il sostentamento alli rispettivi congiunti, e famiglie e in conseguenza non poterono rinvenirsi li dieci individui sopra li quali doveva effettuarsi la Leva in ordine alle pub.^e commissioni.

Non tardano li devotissimi rappresentanti quella umilissima Comm.^{ta} in virtù di tale emergenza a prodursi ossequiosi alle umanità, e clemenza dell'E. V. per implorare, come con profonda somissione implorano, che degni Ella scortare ove

s'aspetta il presente ossequiosissimo memoriale, che altro non ha in oggetto, che d'invocare gli pub.^{ci} caritatevoli e pietosi riflessi sopra la sventurata costituzione di quella suddica Città, sopra l'inaudita miseria di quegli abitanti, che senza l'opera delle più attive persone non potrebbero sussistere, e sostenersi e sopra l'originaria istituzione di quelle Ordinanze per la sola difesa di que' confini senza che mai vi sia stato un esempio in contrario.

Consolati quei fedelissimi abitanti della Grazia di veder ramentate alla pubblica Autorità e Clemenza le loro circostanze, si gloriano di imitare la incorrota fede delli loro maggiori con la più provata rassegnazione a qualunque Sovrana prescrizione e comando. Grazie.

Concorde.

Stefano Zaccaria canc.^o

(Archivio di Grado.)

Compilazione delle Leggi.

1580: 27 Dicembre, in *Mr Cons.o*.

Perchè per l'importantia di quei Confini nostri con Arciducali è necessario che li Conti di Grado che saranno di tempo in tempo stiano sempre fermi alla residentia di quel Reggimento, acciochè per l'absentia loro non prendino occasione quei ministri et sudditi Arciducali confinanti di far di quei pregiudicij alle cose nostre che hanno procurato di fare per li tempi passati. Et perchè nella regulatione di quel Reggimento fatta dal diletto Nobil nostro Pietro Francesco Malipiero già Proveditor di Grado, sono state livate alcune incerte, et introdotte utilità, è conveniente appresso di conceder alcun augumento al salario delli Conti, che saranno di tempo in tempo in resarcimento di detti utili levati: Et similmente dar modo al Cancellier Cavalier et Officiali di poter servir nelli loro Carichi, non havendo essi alcun salario; però

L'anderà parte, che non possano per l'avvenir li Conti di Grado partirsi dal Reggimento loro in alcun tempo, sotto le pene statuite alli Reggimenti che sono fuori del Dogado. Et siano delli danari del tratto di fondi posti nella Signoria Nostra dal predetto già Proveditor di quel luogo, accresciuti alli Conti che de caetero vi anderanno ducati diese alli vinti che hanno al presente, si che habbino in tutto ducati trenta al mese. Et al presente Cancelliero et suoi successori sia aggiunto di salario pur al mese ducati cinque; ducati cinque al Cavaliero, et ducati due per uno a tre officiali; Et non bastando per detti salarij il tratto delli sopradetti fondi, sia supplito di denari Deputati alli salariati,

Tratta dal Libro Frigerius a Carte 75 tergo esistenti nella Cancelleria Ducal.

Comunità di Grado.

1616: a' 20 Maggio in Pregadi.

Al Conte di Grado.

Habbiamo ordinato, siano consignate all' Agente di quella fedelissima Comunità lire ducento di corda, lire ducento di Piombo, et Moschetti da Cavaletto forniti numero vinti, et a cambio di altre tanti rotti Archibusi cinquantaotto, fiasche cinquantaotto, et fiaschini vintitrè et che le sia anco mandato un Bombardiero per il Governo, et uso dell' Artigliaria con la solita paga essendo divenuti a questa rissoluzione per le istanze che voi con lettere, et dal sudetto Agente in voce ci sono state fatte delle quali tutte arme sarà dato debito qui nella Casa dell' Arsenal alla predetta Comunità, con obbligo di haverne cura et renderne conto, et restituir dopo le presenti moti quello, che sarà sopranumerario all' ordinario bisogno di quella Città et delle munizioni mandate doveranno haverne buon governo et tenerne conto distinto, acciò possano mostrare quando sarà richiesto, che esse non siano state impiegate se non in uso necessario a che voi doverete sopra intender, facendo registrar quanto è predetto dove fosse bisogno, acciò sia così per a punto essequito, etc.

Et da me sia preso che alli Proveditori et Padroni all' Arsenal, et Provveditori all' Artellarie sia data copia della prima parte della presente lettera, acciochè nel dare le armi, et Munizioni, et nel rimanente debbano per quanto a cadauno di essi spetta, darle la debita essecutione.

Tratta dal Capitulat del Magistrato dell'artellaria a Carte 95 tergo.

(Archivio di Stato in Venezia. Archivio della Compilazione delle Leggi, b. 218, marca G.)

Ducali a Giorgio Contarini

luogotenente della Patria del Friuli, 1635-1636.

(It. Cl. VII, Cod. 1000, in pergamena, Bibb. Marziana in Venezia.)

Franciscus Ericio Dei Gratia Dux Venetiarum etc. Nob. et Sapienti viro Georgio Contareno de suo mandato Locumtinenti Patris forojulij fid. Dilecto salutem et dilectionis affectum.

Ci ha il Dr. Virginio Forza col suo solito zelo nel publico servitio ricordato quanto particolarmente vedrete dall'aggiunta copia, onde vi commettiamo col Senato di far cavar due copie autentiche di un processo antico, che si ritrova nella Cancellaria Vecchia di quella Città, formato sopra la lite che verte già molto tempo fra Gradesani e Savorgnani, per mandarne una a Noi da riponer nel luogo dei Confini, et per trasmettere l'altra al Sig. General di Palma, da conservar in quella Cancelleria, per valersene all'occorentia per il Stabilimento delli ragioni dell'Isola Centinara. A voi dal Volpe sarà consegnata in forma autentica la copia di una transatione fatta fra Grado et Aquileja 1316, per fondamento delle regioni delle Isole Domini et Soris le quali scritture farete riponer, et conservar in quella Cancellaria con l'altro di confini, per valersene secondo il bisogno e l'occorrentie del publico servitio.

Dat. in nostro Ducali Palatio, Die X Julij, Jndictione IIJ, M.DC.XXXV.

Ottaviano Medici, Segretario.

Copia del contenuto in Scrittura di Don Virginio Forza Dottor di Udine.

Nelle paludi di acqua salsa è posta l'Isola Centenara dirimpetto ad Aquileja, possedute parimenti da suddetti Savorgnani sopra di questa Imperiali hanno fatto altre volte istanza grande

asserendo che fosse pertinenza del territorio di Aquileja. A far constar evidentemente il contrario, oltre le altre scritture che sono in secreta, ricordo riverentemente a V.a S.ta, che trasmette da riporsi in secreta, un certo possesso antico formato sopra la lite che verti tra Gradesani e li sud. Signori Savorgnani, per la Isola Centenara già 200 anni in circa, che si trova nella Cancellaria vecchia di Udine, perchè ivi sono iscritti li acquisti e titoli con quali essi Signori Savorgnani possiedono la predetta Isola, che segnano essere affatto separata dal territorio di Aquileja, potendo medesimamente farne riporre una copia a Palma, per haver sempre pronte le ragioni suddette in ogni occasione.

XIII.

Alvise Noale e Francesco Michiel

avvocati fiscali.

Scrittura presentata al Senato Veneto in difesa delle ragioni di quelli di Grado contro le usurpazioni degli imperatori del presidio di Marano.

(Non c'è l'anno, ma essendo stato il Michiel, secondo il Cappellari, avvocato fiscale nel 1527 e nel 1529, così tal scrittura dev'essere stata fatta in uno degli anzi detti anni.)

Serenissimo Principe suoque Ill.mo et Ex.mo Collegio.

Exequendo cum quella debita reverentia che si convien, nui Alvise Noal Dottor et Francesco Michiel fo di misier Nicolò el Dottor advocati fiscali et servitori di Vostra Serenità, li mandati di quella a nui *oretenus* imposti, in materia de la tentata usurpation per quelli di Maran, novamente fatta sopra li lidi de Lignan et S.t Andrea territorio di *Gráo* et consequenter del Ducato Vostro. Sopra li quali, ditti di Maran hanno novamente fatto piantar *due forche*, et licet siano sta interpellati *civiliter et amicabiliter*, per il Magnifico Conte di *Gráo*, che volessero quelli remover, quali per ogni ragion si potevano per loro senza altro gettar a terra, essendo quelle state poste de fatto et *sine aliqua Juris* cognitione, *tamen* il Capitano di Gradisca per sue lettere dirittive a ditto Conte, dice tali lidi aspettar a la Jurisdiction di Maran, la qual *etiam* dice che più oltre si extende, per haver quello *Jure belli* aquistato, et etiam *Jure pactionis et capitulationis*, come in le sue lettere. Havendo nui adunque servitori di Vostra Serenità considerato et examinato questo negotio, troviamo che, licet Maran *Jure pactionis* spetti al Serenissimo Re de' Romani, seu alla Casa d'Austria,

non è vero che questi soprascritti lidi siano de la jurisdiction Maran, anzi totalmente esclusi, si *primordialiter ex Juribus antiquis, si etiam ex pactionibus et capitulationibus, initis* del 1521 *tertio maij* fra la Cesarea maestà dall' una parte, et Vostra Serenità dall' altra, — *Ex Juribus antiquis* el consta che del 1400 Vostra Serenità commette la custodia et governo de li sui lidi all' officio delli Magnifici Cathaveri, et *inter cetera* le due palate *seu* poste l' una nominata St. Andrea, qual è fu questo lido *ove ora è piantada una delle forche*, l'altra locho de Buso, — Et questo appar per il Capitolar di essi Signori Cathaveri, secondo si vide per le antiquissime commission date per Vostra Sublimità alli Magnifici Conti di Grao per le qual de tempo in tempo la ghe commette la custodia de tutte le poste che sono et existono dal Taiamento fino a San Zuane dalla Bocha, tra li qual confini si comprendono *inter alia*, li lochi et lidi ove hora sono *stà piantade* le due forche. *Tertio*, si vede per publici documenti in diversi tempi del 1492, 1498, 1501, quelli di Grao esser sta in possessione *locandi et livellandi* questi lidi, et in individuo quello di S. Andrea, a diverse persone et in specie a quelli di Maran, come cosa spettante alla jurisdiction de Grao et *consequenter* del Ducato di Vostra Serenità. Nè mai fu della iurisdiction de Maran castello della Patria de Friul, et maxime *ex pactionibus et capitulationibus 1521 tertio Maij*, questo espressamente si comprende, perchè in quelle e nel Capitolo quarto si dice queste formal parole, *videlicet: Villae et loca a quibus abstinere debeant Domini Veneti, ultra castra et loca Gradiscae, Marani et Boti-Stagni, cum villa Amplici, possessae per cesaream maiestatem, sunt infra videlicet: A Fara, Villanova, Mossa prope Gradischam, Perpeto citra aquam Chiarissae, S.to Gervasio, Gonars Campomolli, Rippa rupta, pertinentie primordialiter ad Custrum Maranum.*

Per la enumeration di queste ville si vede quali luoghi sono pertinenti a Maran; che se questi lidi fossero stati sua Jurisdiction, anchora essi sariano stati enumerati et descritti. Ma perchè non erano nè mai furono, di qui è che furono lasciati fuora. *Et tunc succedit juris regula, quod inclusio unius alterius est exclusio*, si che *ex pactionibus et capitulationibus*, questi lidi non possono essere della jurisdiction di Maran, il quale

è miglia cinque fra terra, et castello, della Patria, qual mai hebbe jurisdiction sopra li lidi del Ducato.

Il medemo etiam, *Serenissimo Principe*, è il loco di sotto dette *Cimolette*, appresso l'Isonzo il quale quelli de Fiumisello, villa sottoposta a Gradisca è delle eccettuade per il medesimo Capitolo quarto, cercano di usurpare. Questo è un territorio longo, come intendemo, da miglia X quale è appresso l'Isonzo et vien a beber su la marina alla bocca dell'Isonzo, et loco dove sono *Panhiere* da 40 in 50, et parte ne è prativo, et parte boschivo. Questi da Fiumisello col favor di Gradisca cercano di usurparlo et farlo de le sue partinentie, et tamen questo loco sempre è stato della jurisdiction de *Grao*, possesso sempre quietamente per la Comunità de *Grao*, — Et trovemo, Principe Serenissimo, che la ditta Comunità di *Grao* lo affittò del 1504, per anni X a quelli di Fiumisello, si che anco a questo si deve maximamente advertir, et proveder insieme etiam a certe barche et custodia posta per essi de *Maran* nella bocca di Porto d' *Amphora*, loci tutti sotto la jurisdiction di *Gruo* et per essi *pacifice possessi ab eterno*.

Questo è quanto nui advocati fiscali, servitori di Vostra Serenità trovemo, et a quella humilmente riferimo, lasciando poi la parte importantissima, che è a considerar la importantia della cosa alla Vostra Serenità oculatissima et sapientissima, alla bona gratia della quale humiliter si raccomandiamo.

(Dal Cod. It., Cl. VII, n. 1008 della Marciana.)

(*Continua.*)